

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Macri, con domicilio eletto presso Paola D'Alessandro in Venezia - Mestre, Piazza XXVII Ottobre, 43;

***contro***

Etra s.p.a. Energia Territorio Risorse Ambientali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierfrancesco Zen, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

***nei confronti di***

Ambiente Veneto s.r.l.;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 15 aprile 2014, della commissione giudicatrice delle offerte per l'appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati nel territorio dei Comuni vari della Provincia di Padova e dell'Altopiano dei sette Comuni indetta da ETRA s.p.a., con bando pubblicato in data 16.04.2012, con il

quale la commissione medesima ha preso atto della valutazione di congruità, dalla quale risulta che il responsabile del procedimento ha considerato anomala l'offerta presentata dalla ricorrente e conseguentemente, stante l'assenza di altri concorrenti, ha dichiarato deserta la gara suindicata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Etra s.p.a. Energia Territorio Risorse Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs n. 163 del 2006 l'individuazione della soglia di anomalia, che impone l'obbligo di procedere alla verifica dell'offerta, è operazione meccanica, essendo la risultante di un calcolo aritmetico basato esclusivamente sullo scostamento dei punteggi ottenuti dal concorrente per l'offerta tecnica e per quella economica rispetto ai punteggi massimi assegnabili per ciascuna delle due componenti dell'offerta e, per ciò stesso, non presuppone l'esistenza di altre offerte con cui parametrarsi: è conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso;

- come è noto, l'attendibilità dell'offerta in una gara d'appalto va valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (cfr., da ultimo, C.d.S., V, 27.5.2014 n. 2752): per questo, il controllo di anomalia si concretizza in un giudizio sull'affidabilità dell'offerta economica complessivamente

intesa al fine di verificarne la credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali (C.d.S., IV, 29.4.2014 n. 2220). In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe la sfera propria dell'Amministrazione (cfr. C.d.S., V 17.1.2014 n. 162). Il giudizio di anomalia si fonda su nozioni scientifico-economiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che come tali – come si è detto – sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti: profili di abnormità che non ricorrono nella fattispecie, posto che le contestazioni del ricorrente, nella misura in cui investono la valutazione di anomalia, impongono pur sempre nel merito intrinseco della valutazione. Né – si evidenzia per completezza – sussistono i presupposti per l'espletamento di una consulenza tecnica, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l'utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo al cospetto di valutazioni, come quelle di anomalia dell'offerta, che la legge riserva in via esclusiva all'amministrazione: va ribadito, a tal proposito, che nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che questi possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno

attendibile. Nel caso di specie, peraltro – in disparte le puntuali e circostanziate osservazioni formulate dall'organo verificatore in ordine alle rilevate criticità - appare sintomatico dell'incongruità dell'offerta il sopravvenuto incremento dei costi, ammesso dalla ricorrente (nella misura del 2,3% pari a € 90.000/anno: cfr. il ric., pag.17), a causa del notevole lasso temporale intercorso tra la data di presentazione dell'offerta (30.5.2012) e il momento di verifica della congruità della stessa (marzo 2014): incremento nonostante il quale la concorrente ha confermato la validità della propria offerta (cfr. la nota 13.11.2013) presentata, come si è detto, nel maggio 2012, con la quale prevedeva un utile di € 50.000 (oltre ad un margine di sicurezza di € 35.000);

- dunque, per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto: apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)